



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E AUSILIARIATO DELLA
STRUTTURA DEL PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO “IL CASTAGNO”
DI CASTEL DEL RIO
ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
CIG**

**ART. 1
OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto la gestione complessiva del Piccolo Gruppo Educativo “Il Castagno” di Castel del Rio (d’ora in poi per brevità: **PGE**) ivi compresi il servizio di distribuzione dei pasti, il riassetto e la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali adibiti al servizio sopra indicato e i materiali e gli strumenti necessari per lo svolgimento di dette attività. Il nido può accogliere un numero massimo di 8 (otto) bambini, di età compresa fra i 10 e i 36 mesi, ai sensi dell’art.3.2.b. dell’allegato A della “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016”, approvata con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017, residenti nel Comune di Castel del Rio o nei Comuni limitrofi, secondo il calendario che verrà stabilito annualmente dall’Amministrazione Comunale di Castel del Rio visti il Calendario Scolastico emanato dalle competenti Autorità Scolastiche, indicativamente dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno scolastico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.00. Nella settimana precedente l’apertura del servizio, verranno svolte le attività di programmazione Educativa e/o di formazione e quelle preparatorie all’apertura del P.G.E.

La concessione avrà durata dal **01/09/2019 al 31/07/2022** salvo rinnovo biennale da concordare fra Amministrazione e Concessionario entro il **31 maggio 2022** L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora, per ragioni di carattere istituzionale, amministrativo o sociale, decadano i motivi che hanno determinato l’istituzione del PGE o si modifichino i caratteri organizzativi - istituzionali in atto, dando un preavviso di sei mesi al concessionario al quale nulla sarà dovuto in aggiunta a quanto spettante per la normale attività di gestione.

L’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di aumentare il numero dei bambini accoglibili qualora ai sensi della normativa regionale vigente si modifichino i caratteri strutturali del PGE.

La gestione delle attività educative e di ausiliariato dovrà avvenire nel rispetto del presente capitolato speciale di gara, nonché della normativa nazionale e regionale.



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

ART. 2

ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Amministrazione per il periodo di vigenza della concessione provvederà direttamente al pagamento delle spese relative al consumo di acqua, energia elettrica e riscaldamento. Sono altresì a carico dell'Amministrazione le spese relative al mantenimento dell'immobile e dei locali in cui è collocato il nido, degli arredi e degli strumenti di proprietà dell'Amministrazione di cui, all'atto dell'aggiudicazione della concessione, sarà stilato dettagliato inventario. Eventuali altri arredi o sussidi didattici che si rendessero necessari al servizio saranno forniti su indicazione del Coordinatore Pedagogico.

Sono inoltre a carico dell'Amministrazione le spese relative:

- alla preparazione e alla fornitura dei pasti;
- alla fornitura del materiale igienico - sanitario (pannolini, carta, guanti, ecc.) richiesto dal regolamento sanitario predisposto dall'A.U.S.L. del Circondario Imolese, oltre a quello di pulizia;
- all'assicurazione dei propri locali, attrezzature e arredi contro i danni da incendi, esplosioni, crolli, atti vandalici, furti ecc.;
- al coordinamento pedagogico;
- al supporto tecnico in materia dietistica per la mensa scolastica;
- ove necessario, al personale educativo o di supporto in presenza di bambini certificati.

L'Amministrazione, ad integrazione delle rette pagate direttamente dalle famiglie al concessionario del servizio, verserà al concessionario stesso la somma derivante dall'applicazione del successivo art. 8, suddivisa in 11 mensilità. L'importo delle somme complessive sarà versato entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura all'Ente gestore.

L'ammontare delle rette a carico delle famiglie sarà determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale, in accordo con il Concessionario.

ART. 3

ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGETTO GESTIONALE

Al fine della valutazione delle proposte per l'aggiudicazione della concessione, il progetto gestionale/educativo dovrà prevedere ed esplicitare i seguenti aspetti:

Il progetto educativo

Le finalità generali del P.G.E

Gli orientamenti pedagogici generali coerenti con il Progetto Pedagogico del PGE

L'organizzazione degli spazi e dei tempi

Gli obiettivi specifici del P.G.E. coerenti con il Progetto Pedagogico del PGE

- area della corporeità
- area dello sviluppo sociale e della comunicazione



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

- area dello sviluppo cognitivo

Il gruppo di lavoro del P.G.E.

L'accoglienza e l'ambientamento dei bambini e delle bambine nel P.G.E

La relazione con le famiglie nel P.G.E

La continuità orizzontale e verticale

Il coordinamento pedagogico: modalità e disciplina del rapporto con il coordinatore pedagogico.

Al Coordinatore Pedagogico appartiene il compito di accompagnare l'evoluzione del gruppo di lavoro, mettere a disposizione opportunità e strumenti di crescita, sostenere le attività e il lavoro degli educatori, far emergere le potenzialità di tutti, raccogliere, consolidare e rilanciare le buone pratiche, riconoscere e sviluppare punti di innovazione, sistematizzare e rendere fruibili nuove conoscenze, evidenziare e correggere fraintendimenti e oscillazioni, sostenere i percorsi di crescita delle famiglie. Il Coordinatore Pedagogico favorisce inoltre lo scambio con servizi analoghi del Circondario, predispone la realizzazione dei piani formativi, sia interni alla struttura organizzativa del nido, sia rivolti a tutti i servizi del territorio. L'Amministrazione si avvale, a tale scopo, del Coordinatore Pedagogico in forza al Coordinamento Pedagogico Intercomunale il quale interverrà per conto dell'Amministrazione, senza oneri per l'affidatario del servizio. Pertanto, il concessionario si impegna formalmente a rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni operative disposte dal coordinatore pedagogico e a coordinarsi con quest'ultimo, per ogni tipologia di iniziativa che comporti la necessità delle relative competenze professionali.

Indicazioni operative per il funzionamento del PGE

Le pulizie dei locali indicati dovranno avvenire nei modi e nei termini seguenti:

a) pulizie giornaliere (dal lunedì al venerdì):

- spazzatura, lavaggio e disinfezione dei pavimenti;
- spolveratura ad umido di mobili, arredi e piani di lavoro;
- pulizia, lavaggio e disinfezione dei giocattoli usati dai bambini/e;
- svuotamento e pulizia dei cestini;
- lavaggio e sanificazione dei servizi igienici (sanitari in particolare), con ripristino, all'occorrenza, di carta igienica, salviette e sapone. Per il servizio igienico degli alunni la detergenza e la disinfezione devono essere effettuate almeno due volte al giorno: una prima volta nel corso della giornata ed una seconda volta al termine dell'orario scolastico.

b) pulizie da svolgere due volte alla settimana:

- pulizia zerbini e pedane;
- giochi ed arredi esterni.
- deragnatura.

c) pulizie da svolgere una volta alla settimana:

- lavaggio e disinfezione delle superfici maiolicate dei servizi igienici.



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

d) pulizie a fondo da svolgere una volta all'anno:

- di pavimenti;
- di arredi, porte e stipiti, mediante lavaggio;
- di termoconvettori/radiatori.

f) vetrate:

- lavaggio vetri e finestre il primo martedì di ogni mese e degli infissi tre volte all'anno.

Tutti indistintamente gli attrezzi, gli utensili, i macchinari e i materiali, compresi i sacchi dell'immondizia e l'abbigliamento per eseguire i servizi di pulizia indicati, devono essere forniti dalla ditta concessionaria. Per le pulizie dovranno essere utilizzati macchinari e/o aspiratori ad acqua. Sono a carico dell'Amministrazione la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrente per il funzionamento delle macchine utilizzate.

I materiali impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti e, comunque, di tipo ecologico.

ART. 4

REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale educativo ed ausiliario che verrà adibito al servizio concesso dovrà assicurare la continuità nella prestazione del servizio ed essere comunque in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale vigente in materia di svolgimento dell'attività educativa nei nidi d'infanzia.

Altresì, con riferimento alle prestazioni, il concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 62/2013 art.1 co 2.

La violazione degli obblighi previsti nel Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Contraente il fatto, assegnando un termine non superiore ai 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione della concessione, il concessionario subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma del concessionario subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dal concessionario uscente in



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. Il Comune di Castel del Rio sarà estraneo dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza del concessionario subentrante.

La ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività, che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori. Inoltre, non si devono trovare nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"; su tali certificazioni, il Comune di Castel del Rio potrà effettuare, a campione, le proprie verifiche ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, in materia di pornografia; nell'ambito di detti controlli, l'Ente si riserva di valutare, in relazione al servizio oggetto della concessione, l'incidenza sulla moralità professionale del personale adibito di eventuali reati commessi e accertati con sentenza esecutiva (a titolo puramente esemplificativo es. violenza sessuale, ecc.).

Restano comunque a carico della Ditta aggiudicataria tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del Servizio.

ART. 5 PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE

È fatto obbligo al concessionario e spetterà esclusivamente ad esso, rispettare le norme vigenti in materia contrattuale, di previdenza e sicurezza sociale, a favore del personale. Tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici del personale sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento di oneri a carico dell'Amministrazione o in solido con l'Amministrazione committente, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

Per lo svolgimento del servizio la ditta dovrà impiegare esclusivamente il personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche. La ditta vincitrice si impegna per il fatto stesso di partecipare alla gara ad esibire, a richiesta dell'Amministrazione, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.

La ditta è tenuta all'applicazione integrale nei confronti dei lavoratori dei contratti collettivi di lavoro e della zona, in tutte le loro parti normative e salariali.

Qualora, da comunicazione dell'Ispettorato del Lavoro, risulti che la ditta non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo, la ditta riconosce al Comune la



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli averi della medesima pari al 20% del fatturato mensile, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per il ritardo nel pagamento degli importi trattenuti, il concessionario dovrà dichiarare di non pretendere somma alcuna per interessi, risarcimento danni o qualsiasi altro titolo.

Il concessionario dovrà impegnarsi a garantire le sostituzioni del personale che si rendessero necessarie, poiché in nessun caso è ammessa l'interruzione del servizio.

Nell'eventualità di sciopero del personale dipendente del concessionario, dovrà essere garantito il rispetto della normativa nazionale e comunque vigente in materia di servizi pubblici essenziali, tesa a garantire comunque l'erogazione del servizio.

ART. 6

INDIVIDUAZIONE UTENZA, CONTROLLO E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il personale educativo ed ausiliario impegnato nelle attività sarà tenuto a fornire le proprie prestazioni con sollecitudine ed attenzione, nel rispetto assoluto dei diritti e dei bisogni delle persone con assoluta attenzione a quelli delle bambine e dei bambini secondo quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, impegnandosi inoltre alla discrezione e alla riservatezza, coerentemente con quanto stabilito nel progetto pedagogico del P.G.E e nel relativo patto di corresponsabilità educativa.

In tal senso la ditta si impegna a nominare un proprio referente - responsabile del servizio che tenga costantemente i rapporti con il Coordinatore Pedagogico e con l'Amministrazione Comunale.

La programmazione degli interventi e degli orari di lavoro del personale educativo, la determinazione delle necessarie forme di verifica e controllo saranno definiti d'intesa con il Coordinatore Pedagogico del coordinamento pedagogico intercomunale, appositamente previsto per il servizio in questione.

ART. 7

RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, specie ed entità, che dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'impresa, e a cose, causati dal personale della medesima, o dagli utenti, nello svolgimento del servizio, dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico del concessionario, che si assume ogni responsabilità sia civile che penale, derivategli ai sensi di legge a causa dell'espletamento di quanto previsto nel presente capitolato.

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni o altro che dovessero accadere agli utenti, agli educatori e ad altro personale durante l'esecuzione del servizio.

L'Affidatario del servizio solleva l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, rivalsa che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

A tale scopo l'Affidatario del servizio è tenuto a stipulare, o dimostrare di avere in corso di validità, ed a mantenere efficace per tutta la durata della concessione (non potendo opporre all'Amministrazione e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) idoneo contratto di assicurazione della **Responsabilità Civile per danni a Terzi** (Rct) comprensivo della copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (Rco), a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica/giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, con le seguenti caratteristiche minime:

Massimali non inferiori rispettivamente a:

- **Euro 5.000.000,00** unico, relativamente alla garanzia RCT
- **Euro 2.0000,00** unico, relativamente alla garanzia RCO

e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni minime della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

relativamente alla garanzia RCT:

- a) l'estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - subappaltatori e loro dipendenti (unicamente nel caso in cui sia previsto il subappalto)
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
 - stagisti e, in genere, partecipanti ad attività di formazione.
- b) l'estensione ai rischi derivanti dalla somministrazione di cibi e/o bevande e/o prodotti alimentari in genere, anche mediante distributori automatici, compreso il rischio della cattiva conservazione e degli errori nel non rispetto dei termini di scadenza, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa;
- c) l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;
- d) l'estensione alla responsabilità civile personale dei dipendenti e dei collaboratori dell'Impresa Aggiudicataria, compresa la r.c. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- e) l'estensione alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera l'Aggiudicatario si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

- f) l'estensione ai danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà o a qualsiasi titolo detenute dall'Affidatario o da persone di cui lo stesso sia tenuto a rispondere;
- g) l'estensione ai danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
- h) l'estensione ai danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) l'estensione ai danni alle cose di terzi (compresi locali, impianti, arredi attrezzature e strutture in genere), in consegna o custodia a qualsiasi titolo all'Affidatario o a persone di cui lo stesso debba rispondere;
- j) l'estensione della garanzia RCT ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

relativamente alla garanzia RCO:

- k) l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati - per morte e lesioni - ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;
- l) l'estensione alle malattie professionali.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Affidatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Affidatario, il risarcimento degli importi dei danni - ovvero di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Affidatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART. 8 PREZZO

La ditta dovrà formulare la propria offerta economica indicando il prezzo complessivo annuale in diminuzione sulla base d'asta di € 24.572,00 (euro ventiquattromilacinquecentosettantadue/00). Pertanto, l'importo a base di gara è di € 24.572,00 (euro ventiquattromilacinquecentosettantadue/00) annuali; per tre anni l'importo è di € 73.716,00 (euro settantatremilasettecentosedici/00) e per il caso di rinnovo per altri due anni, l'importo è di € 122.860,00 (euro



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

centoventidueemilaottocentosessanta/00). L'importo complessivo annuo della concessione è pari ad € 72.500,00 (settantadueemilacinquecento/00) di cui € 70.500,00 per costo del personale.

Non si indicano importi relativi agli oneri per la sicurezza, per assenza di prevedibilità di interferenze nell'esecuzione del servizio.

Il prezzo offerto in sede di gara rimarrà invariato per tutta la durata della concessione.

ART. 9 TRACCIABILITÀ

La ditta, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, è obbligata agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari a norma dell'art. 3 comma 7 della citata L. 136/2010 così come modificata dal D.L 187/2010, a comunicare il conto corrente dedicato su cui il Comune potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del presente contratto ed il nominativo della persona delegata ad operare sul medesimo.

ART. 10 REFERENTE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà individuare, al suo interno, un referente cui competerà il mantenimento delle relazioni con l'Ufficio Scuole del Comune e con il R.U.P.

Il referente dovrà presidiare la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, con particolare riferimento all'attuazione delle attività educative programmate, all'organizzazione dei servizi ed alla loro verifica.

Il referente risponderà delle funzioni di organizzazione del personale impegnato nei servizi, dell'efficace predisposizione delle sostituzioni nonché di ogni altra attività quotidiana atta a garantire il buon funzionamento ordinario dei servizi oggetto dell'appalto.

Il referente è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, entro il mese di settembre, alla fine di ogni anno educativo, una relazione sull'andamento del servizio.

L'Impresa Aggiudicataria avrà cura di comunicare al Comune l'indirizzo e-mail ed il numero di cellulare presso il quale il referente sarà reperibile per qualsiasi esigenza e problematica relativa all'appalto.

ART. 11 CONTROLLI

Il Comune ha la facoltà di accedere alla struttura, senza necessità di alcun preavviso, per verificare il rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario, con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato.

Il controllo per verificare la rispondenza dell'attività svolta con il progetto educativo ed i percorsi pedagogici stabiliti sarà effettuato dal Coordinatore Pedagogico del coordinamento pedagogico intercomunale



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

Il Comune effettuerà i controlli con personale proprio o appositamente incaricato sulle modalità di conduzione del servizio e sull'igiene dei locali, sulla base di quanto prescritto nel presente capitolato, nonché del Piano di autocontrollo del Concessionario e di ogni altra documentazione che il Concessionario è tenuto a presentare.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si possono definire i seguenti controlli a vista del servizio:

- modalità di sanificazione di ambienti, attrezzature, giochi e biancheria;
- stato igienico-sanitario del personale addetto;
- controllo dell'applicazione di prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Entro il mese di settembre, al termine di ogni anno scolastico, il Concessionario trasmetterà all'Amministrazione comunale una relazione sull'andamento gestionale del servizio contenente, tra l'altro, le informazioni relative all'organigramma e all'organizzazione del lavoro, alle attività di formazione del personale, ai rapporti con gli addetti al controllo della qualità, alle cause di eventuali controversie con l'Amministrazione comunale. Il Concessionario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale qualsiasi dato concernente il servizio se richiesto ulteriormente.

Dovrà essere presentata mensilmente, all'Ufficio Scuole del Comune, una scheda nella quale dovranno essere indicati:

- le presenze dei bambini;
- le eventuali assenze del personale e la loro sostituzione;
- eventi rilevanti;
- eventuali problematiche emerse nel servizio.

ART. 12

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- gli obblighi e i doveri di effettuare le prestazioni sia a carattere pedagogico/educativo dirette a bambini tra i 10 e 36 mesi, sia a carattere gestionale, compresi gli oneri relativi al personale da impiegare, secondo quanto stabilito dalla "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016", approvata con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017;
- la distribuzione e l'assistenza ai pasti, nell'osservanza della normativa vigente;
- la pulizia ordinaria e straordinaria di locali ed arredi;
- gli oneri e gli obblighi, nonché le conseguenti responsabilità ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. e ii;
- la dotazione nel PGE di un piccolo presidio di pronto soccorso;
- la formazione degli operatori, esclusa quella di carattere pedagogico - educativo di competenza del Coordinamento Pedagogico Intercomunale.



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

In ottemperanza agli standard di personale previsti dalla normativa regionale vigente, l’Affidatario del servizio deve garantire il rapporto numerico previsto dalla “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016”, approvata con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017.

ART. 13 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il servizio contemplato è da intendersi unico e inscindibile. È fatto assolutamente divieto di cedere o subconcedere il servizio in tutto o in parte, sotto pena di risoluzione del contratto con conseguente risarcimento dei danni.

ART. 14 PENALITÀ - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Qualora l’impresa non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero deficienze nei servizi, sarà facoltà dell’Amministrazione di risolvere in qualsiasi momento il contratto, restando a carico dell’impresa il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti al Comune a questo riguardo. Il contratto è risolto ad insindacabile giudizio dell’Ente e con semplice comunicazione scritta nei seguenti casi:

- a) in caso di subconcessione totale o parziale del servizio;
- b) quando di fatto l’azienda incorra in gravi inadempienze degli obblighi assunti;
- c) quando di fatto l’azienda abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- d) quando l’azienda incorra in grave e provata indegnità;
- e) quando per la terza volta il Comune abbia dovuto contestare alla ditta i servizi forniti o l’abbia dovuta richiamare all’osservanza degli obblighi contrattuali, in dipendenza di inconvenienti che, a suo insindacabile giudizio, si siano verificati. Sarà, inoltre, facoltà dell’Amministrazione affidare ad altra ditta l’esecuzione dei servizi che l’impresa non avesse eseguito in conformità degli obblighi contrattuali o che si fosse rifiutata di eseguire, ponendo a carico della stessa le spese relative. In caso di inadempienze ritenute di lieve entità, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, è facoltà dell’Amministrazione Comunale di applicare unilateralmente penalità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni inadempienza. In caso di gravi e ripetute inadempienze contestate per iscritto dal Comune, alle quali la ditta non dovesse provvedere tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la cauzione e le fatture non ancora liquidate relativamente ai servizi oggetto della contestazione,



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

verranno introitate dal Comune a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Nei casi sopra previsti l'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento dietro semplice comunicazione scritta, salvo restando all'Amministrazione il diritto di rifusione dei danni conseguenti a tali inadempienze.

La ditta in tal caso, non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei lavori regolarmente eseguiti.

ART. 15 CAUZIONE

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

ART. 16 VINCOLI CONTRATTUALI

La ditta vincitrice sarà vincolata fin dal momento dell'adozione del provvedimento di concessione, mentre il Comune sarà vincolato solo dal momento in cui diverrà esecutivo ai sensi di legge il citato provvedimento.



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

ART. 17 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto di cui al precedente art. 2 verrà pagato in 11 rate mensili entro giorni 30 dalla emissione di regolare fattura. Le mancate prestazioni causa scioperi, chiusura dei locali a discrezione del gestore, che riducano gli interventi rispetto alle giornate concordate, saranno debitamente detratte in ragione percentuale del canone mensile.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra il Comune e la ditta concessionaria, sarà competente il foro di Bologna.

ART. 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione - ai sensi dell'articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificata dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012 - si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

In caso di recesso saranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 20 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2011/93/UE

La ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto in oggetto, dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", in quanto i lavoratori coinvolti sono destinati al contatto continuativo con minori, come specificato al precedente art. 4.



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

ART. 21 DOMICILIO LEGALE

Qualora la ditta aggiudicataria non elegga il proprio domicilio legale in Castel del Rio, questo si intenderà presso la sede comunale.

ART. 22 SPESE

Qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto e consequenziale ad essa, nessuna eccettuata od esclusa, sarà a carico del concessionario.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati inerenti i soggetti fruitori del Piccolo Gruppo Educativo “Il Castagno” di Castel del Rio sono individuati come “dati personali”, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla normativa sopra indicata.

I dati comunicati dal Comune di Castel del Rio al Concessionario o da questo direttamente acquisiti per conto del Comune non potranno essere riprodotti ad uso del Concessionario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il Concessionario si impegna a fornire all’Amministrazione Comunale copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza adottate, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività.

E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni).

Il Concessionario si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Responsabile del trattamento e della conservazione dei dati riguardanti gli utenti e i loro familiari.



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Città Metropolitana di Bologna

ART. 24 RINVIO A NORME DI DIRITTO

Per quanto non previsto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Il R.U.P. della Stazione Appaltante
Marco Roveroni
Documento firmato digitalmente